



Comune di SAN GIULIANO TERME
Medaglia d'Argento al Merito Civile

REGOLAMENTO DEL PARCO DEI LAGHETTI DI CAMPO



Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 21 del 03/04/2023

TITOLO I: AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Individuazione

1. Il Comune di San Giuliano Terme individua l'area della ex cava Donati di Campo come parco urbano e agricolo denominato "Parco dei Laghetti di Campo" (definito in seguito Parco).
2. I confini del Parco sono identificati dal Piano Operativo Comunale e corrispondono ai confini del comparto della scheda norma n. 6 dell'Utoe 30 di Campo.
3. Il presente regolamento disciplina le norme di carattere specifico per le attività che si possono svolgere all'interno del Parco, sia in area pubblica che privata.
4. Il presente regolamento integra le prescrizioni e le norme in materia di verde pubblico e ambiente contenute nelle disposizioni di legge e negli atti regolamentari.

Art. 2 – Finalità

1. Con il presente regolamento il Comune di San Giuliano Terme intende garantire e promuovere la funzione sociale, ricreativa, associativa, ambientale, naturalistica, didattica, culturale, scientifica e di ricerca, turistica e sportiva del Parco nel rispetto dell'ambiente e nella sua specifica accezione di bene comune.
2. Le norme contenute nel presente regolamento vincolano l'Amministrazione Comunale ed i soggetti privati per quanto concerne il patrimonio proprio o comunque da essi gestito.

Art. 3 - Accesso al Parco

1. Il Parco è ad uso pubblico, è dato libero accesso alle aree pubbliche o private aperte al pubblico.
2. Chi entra nel Parco è a conoscenza della presenza di due laghi e che le acque possono costituire pericolo. I visitatori devono tenersi a una prudente distanza dalle acque stesse.

TITOLO II: DISPOSIZIONI RIGURDANTI L'USO DEGLI SPAZI

Art. 4 - Disposizioni generali

1. Le attività di cui all'art. 2 c. 1 svolte, in area pubblica o privata, in forma continuativa e/o organizzata da soggetti terzi sono soggette all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Gli eventi, organizzati da soggetti terzi in area pubblica o privata, sono soggetti all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 - Uso degli spazi a verde pubblico

1. Gli spazi a verde pubblico sono riservati alle attività previste dall'art. 2 comma 1.
2. Le attività sono consentite nell'ambito degli spazi destinati a verde pubblico, purché non eccedano la normale tollerabilità e non danneggino l'ambiente ed i manufatti, tenendo conto delle specifiche funzioni di ciascuna area verde.
3. È vietato ogni comportamento che determini danni all'ambiente e danneggi la vegetazione e le attrezzature presenti.

Art. 6 – Giochi

1. Il gioco della palla o del pallone è consentito nelle aree a prato a distanza superiore di 20 metri dall'acqua.
2. È ammesso il gioco con modelli di aeromobili, barche, veicoli a ruote e aquiloni. E' escluso tassativamente l'impiego di modelli forniti di motori a scoppio di qualunque tipo.
3. Le attrezzature di gioco, installate per i bambini, non possono essere utilizzate da adulti in modo da arrecare danno alle strutture stesse.
4. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che hanno la custodia dei bambini stessi.

Art. 7 – Animali

1. È consentito l'accesso di animali al Parco in presenza del proprietario o di persona incaricata della loro custodia.
2. I proprietari di animali o le persone incaricate della loro custodia devono impedire che gli animali sporchino gli spazi del Parco, in ogni caso, sono tenuti a provvedere immediatamente alla rimozione delle deiezioni.
3. I proprietari di animali o le persone incaricate della loro custodia devono rendere visibile su richiesta degli addetti alla sorveglianza il contenitore dei sacchetti per la pulizia delle deiezioni.
4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a tenerli al guinzaglio di lunghezza massima di 1,50 mt.
5. I cani devono essere dotati di apposito microchip o tatuaggio.
6. La sgambatura libera dei cani è consentita esclusivamente nell'area attrezzata.

Art. 8 - Veicoli a motore autorizzati all'accesso negli spazi verdi

1. I veicoli a motore sono autorizzati esclusivamente all'accesso e alla sosta nelle aree pubbliche identificate a parcheggio;
2. In tutti gli spazi destinati a verde pubblico è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, ad eccezione di quelli a seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente su strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
 - a. Moto carrozzelle elettriche per il trasporto di disabili;
 - b. Velocipedi;
 - c. Mezzi di soccorso;
 - d. Mezzi di vigilanza e di servizio;
 - e. Mezzi di supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, di strutture e manufatti in esso inseriti;
 - f. Mezzi agricoli impiegati nella coltivazione dei terreni all'interno del Parco;
 - g. Mezzi per il rifornimento dei punti fissi di somministrazione di alimenti e bevande o di intrattenimento;
 - h. Altri soggetti in possesso di specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 9 - Trattamenti antiparassitari

1. Previo tempestivo avviso, l'accesso agli spazi destinati a verde pubblico è vietato ogni qualvolta gli spazi stessi siano oggetto di trattamenti antiparassitari e/o fitosanitari.
2. L'Amministrazione utilizza, di norma, metodi di lotta biologica e/o integrata nei trattamenti da attuarsi nell'ambito dei parchi pubblici.

Art. 10 – Regole per la pesca

1. Chi svolge attività di pesca nel Parco esonera il Comune da ogni responsabilità per danni a cose o a terzi da lui causati.
2. È consentita la pesca dalle rive del lago o con l'ausilio di mezzi che non utilizzano motore a scoppio.
3. È vietata la pesca con ogni forma di rete.
4. Si può trattenere il pescato fino ad 1 Kg al giorno per persona oppure un unico pesce che superi il limite. In caso di specie alloctone è vietato il rilascio dopo la cattura.
5. Su tutte le rive è vietato abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori. In particolare è fatto divieto di abbandono di lenze e di qualunque altro materiale utilizzato durante le operazioni di pesca.
6. È vietata l'introduzione di specie alloctone in acqua.
7. Per quanto attiene alle disposizioni non presenti nel regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia di pesca della Regione Toscana.

Art. 11 – Disposizioni per la zona pic-nic

1. È vietato rimuovere o spostare gli arredi dalla postazione in cui si trovano.
2. È severamente vietato utilizzare bombole a gpl o altri gas.
3. È obbligatorio utilizzare i barbecue disposti in sito e vietato l'uso di quelli privati.
4. È obbligatorio per tutti gli utenti attenersi alle disposizioni relative alla raccolta dei rifiuti ed il loro conferimento negli appositi contenitori.

Art. 12 – Regole per la navigazione

1. È vietato l'uso di natanti con motore a scoppio.
2. È vietato lasciare le imbarcazioni private in sosta nel Parco salvo specifica autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Regole per la balneazione

1. È vietata la balneazione nei laghi.
2. L'Amministrazione Comunale può autorizzare soggetti terzi alla realizzazione e gestione di spiagge attrezzate ed organizzate per la balneazione.

Art. 14 – Rapporti con le associazioni

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola o associata, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.
2. Il Comune di San Giuliano Terme nell'ambito delle norme regolanti la materia si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni, al fine di sviluppare attività di tutela e valorizzazione delle aree a verde di proprietà comunale.

Art. 15 – Ulteriori divieti espliciti

1. Sono vietate tutte le attività, le manifestazioni o i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possono recare danno all'area del Parco e limitrofe ed alle attrezzature ivi esistenti o turbino la quiete pubblica delle persone.

2. In tutta l'area del Parco è vietato:
 - a. Esercitare qualsiasi forma di attività venatoria;
 - b. Catturare e molestare gli animali selvatici;
 - c. Rimuovere e danneggiare i nidi e le tane di animali;
 - d. Danneggiare o imbrattare la segnaletica;
 - e. Introdurre nuovi animali selvatici senza l'assenso dell'Amministrazione Comunale o dar da mangiare a quelli presenti;
 - f. Abbandonare rifiuti e qualsiasi tipo di oggetti personali.
- g. L'organizzazione, in forma singola o associata, di manifestazioni, eventi, competizioni, corsi, scuole guida e attività assimilabili, che utilizzino l'impiego di mezzi a motore;
3. Negli spazi destinati a verde pubblico è vietato:
 - a. Cogliere fiori; i frutti possono essere raccolti solo senza arrecare danno alle piante;
 - b. Asportare terra;
 - c. Affiggere volantini e manifesti su alberi e arbusti;
 - d. Appendere agli alberi ed agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compresi i cartelli segnaletici mediante l'uso di supporti metallici;
 - e. Danneggiare o imbrattare giochi ed elementi di arredo;
 - f. Gettare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori. I rifiuti prodotti dagli utenti degli spazi dovranno comunque essere allontanati dagli stessi e smaltiti secondo le vigenti norme in materia;
 - g. Campeggiare, pernottare ed accendere fuochi, salvo che negli spazi attrezzati;
 - h. Effettuare operazioni di pulizia di veicoli o parti di essi;
 - i. Qualunque commercio se non specificatamente autorizzato;
 - j. L'ingresso ai bambini di età inferiore ai 14 anni, non accompagnati.
 - k. È vietato accedere alle isole dei laghi.

TITOLO III: SANZIONI

Art. 16 - Sanzioni e procedimento sanzionatorio

1. Ogni violazione delle norme e prescrizioni del presente regolamento, ove non previsto da in altre norme o regolamenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
2. Qualsiasi altra violazione di norme del presente regolamento non sanzionata esplicitamente nel medesimo e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con la riduzione in pristino, secondo le procedure del seguente art 17.

Art. 17 - Procedimento di riduzione in pristino

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere opere abusive, l'agente accertatore emette anche una sanzione accessoria con l'obbligo di ripristino entro 30 giorni.
2. In caso di mancata ottemperanza si può provvedere comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato. I costi derivanti dal ripristino, comprensivi di IVA, sono maggiorati del 20% a titolo di spese generali. Alla riscossione delle somme a titolo di risarcimento si provvede mediante le procedure previste per legge.

TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Vigilanza sull'applicazione del regolamento

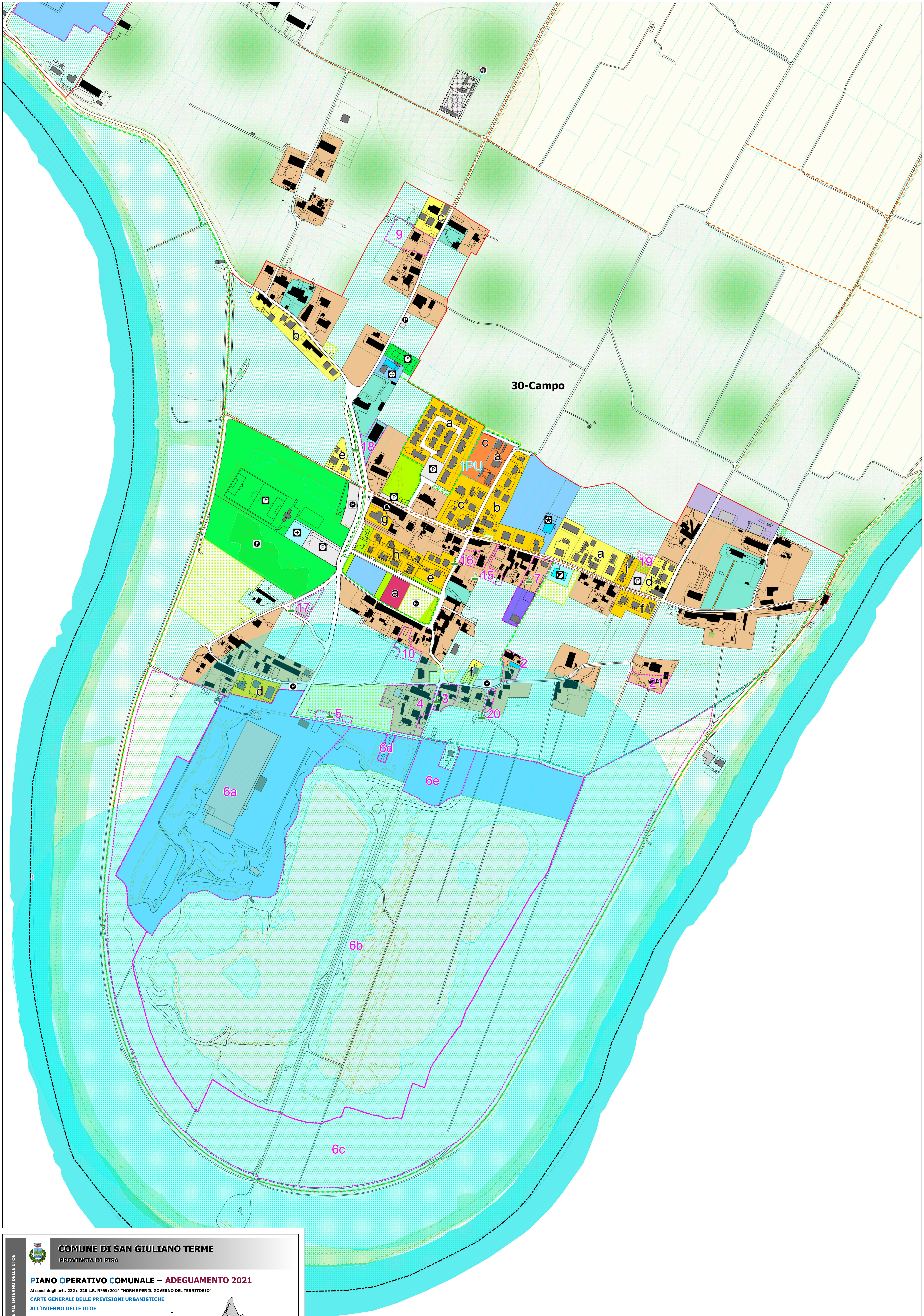
1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dalla Polizia Municipale del Comune di San Giuliano Terme.

Art. 19 - Deroghe

1. In particolari occasioni il Sindaco, con provvedimento motivato, ha facoltà di derogare provvisoriamente alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno seguente alla data di approvazione.





COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

PROVINCIA DI PISA

PIANO OPERATIVO COMUNALE – ADEGUAMENTO 2021

Al sensi degli artt. 222 e 228 L.R. N°65/2014 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO"

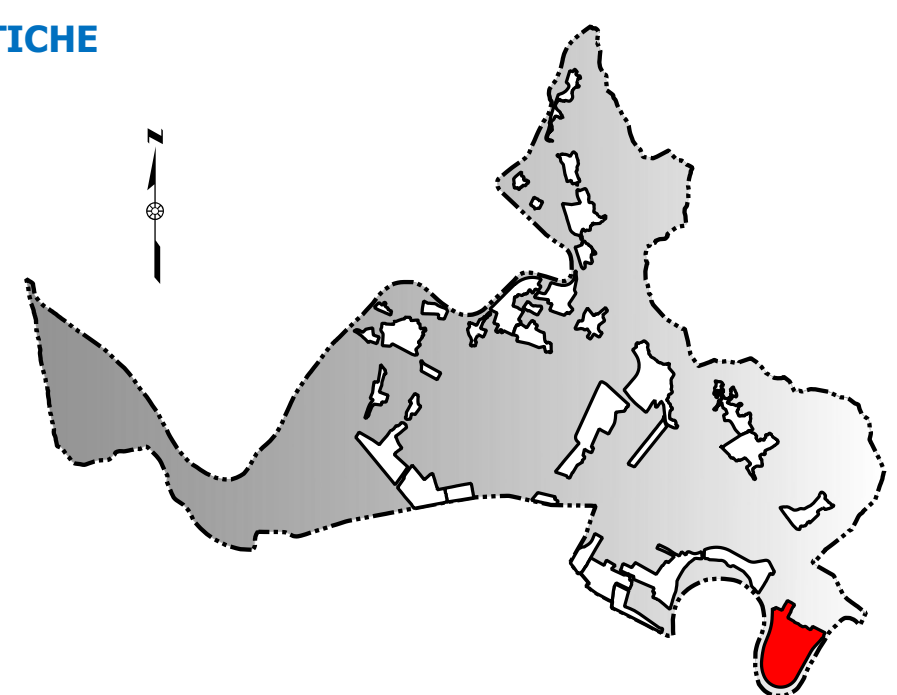
CARTE GENERALI DELLE PREVISIONI URBANISTICHE

ALL'INTERNO DELLE UTOE

TAVOLA 14/17

U.T.O.E.

30-Campo



SCALA 1:2.000

30 NOVEMBRE 2021



CONFORME AL PIVOR

Sindaco

Responsabile del procedimento

Garante dell'informazione e della partecipazione

V.A.S.

Autorità competente

Elaborazione V.A.S.

Commissione Urbanistica

Gruppo di lavoro

Architetto Maria Lupini

Architetto Valeria Lupini

Ingegnere Alessandra Napolitano

Geometra Sabrina Valentini

Collaboratori

Geometra Marco Selli

Architetto Cecilia Frassini

Sistema Informativo

Geografico

Dottore Gian Luca Varini